

Salvaguardia delle vite umane innanzitutto

A colloquio con il Vice Comandante dei Vigili del Fuoco di Milano ing. Felice Iracà

DI DANIELA CASAGRANDE E SERGIO COLOMBO

Incontriamo il Vice Comandante dei Vigili del Fuoco di Milano, l'ing. Felice Iracà, nel suo ufficio nella palazzina della Caserma del Comando Provinciale.

L'ing. Iracà, Primo Dirigente e Comandante VVF a Verbania dal 2015 al 2020, svolge nel Comando di Mi-

lano il ruolo di Dirigente Vicario, in quanto, nei Comandi VVF di grandi dimensioni, è prevista la presenza di due figure dirigenziali e, in questi casi, l'amministrazione centrale VVF stabilisce le deleghe per i Dirigenti Vicari. A Milano l'ing. Iracà ha la delega per la gestione del



L'ing. Felice Iracà, Vice Comandante dei Vigili del Fuoco di Milano. In precedenza Iracà ha svolto i seguenti incarichi: 1996 – 1998 Libera professione (opere di ingegneria civile) (Reggio Calabria); 1998 – 1999 Assunzione nel Corpo Nazionale dei VV.F. e corso di formazione iniziale (Roma); 1999 – 2012 Funzionario presso il Comando Prov.le VV.F. Verbania Cusio-Ossola. Consulente tecnico d'ufficio Procura della Repubblica di Verbania; 2012 – 2014 Funzionario presso l'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari del Dipartimento dei VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (Palazzo del Viminale) (Roma); 2015 – 2020 Comandante Prov.le dei VV.F. del Verbania-Cusio-Ossola (Verbania); dal 2020 Dirigente Vicario presso il Comando Prov.le dei VV.F. di Milano

personale e – per quanto di nostro interesse – della prevenzione incendi: l'argomento di questa intervista. Milano è il primo Comando d'Italia per numero di attività soggette al controllo di prevenzione incendi presenti nel territorio; mentre è il secondo per numero di addetti. È quindi del tutto evidente l'importanza del ruolo svolto dall'ing. Iracà.

Nel merito della prevenzione incendi nell'edilizia residenziale, in particolare negli edifici condominiali, uno dei problemi più dibattuti dai condòmini è costituito dalle autorimesse mono o pluripiano, sottostanti gli edifici. In particolare, quando le uscite di sicurezza dell'autorimessa comunicano direttamente, anche mediante filtri, con i vani scala dell'edificio: situazione molto diffusa a Milano. Il problema si pone perché le uscite di sicurezza devono essere facilmente individuabili e apribili a semplice spinta che diventano però un passaggio facilitato per i malintenzionati. Una circostanza che talvolta fa rallentare la presentazione della SCIA. A suo parere ci può essere un modo per far convivere la sicurezza antincendio (safety) con l'antintrusione (security)?

Iracà: È una domanda alla quale non c'è una risposta perché la normativa non ha ancora trovato delle soluzioni a queste esigenze che sono state portate anche su altri tavoli.

Bisogna però cercare di capire quale sia l'obiettivo prevalente rispetto all'altro.

Se un'uscita di sicurezza è inserita in un percorso di esodo è ovvio che debba essere apribile a semplice spinta mentre tutte le altre porte che non sono inserite nel computo delle vie di esodo, possono essere chiuse a chiave.

L'unico sistema che è stato fino ad ora utilizzato, in particolari contesti, è quello di allarmare le porte.

Il problema è che in un condominio, non essendo un luogo di lavoro permanentemente presidiato, anche l'allarme può diventare non udibile da tutti e risultare tardivo.

Ci è noto che qualche produttore abbia allo studio un dispositivo che riesce ad assolvere entrambe le funzioni di safety e security ma non sappiamo se sono in corso le procedure di certificazioni.

Iracà: Confermo che a oggi non esistono sistemi da noi omologati e non mi risulta che vi siano procedure in atto; desidero tuttavia sottolineare che la prevenzione incendi deve avere la precedenza su tutte le altre problematiche



per il fondamentale ruolo che svolge nella salvaguardia delle persone soprattutto oltre che dei beni.

Mi permetto di ricordare il recente incendio al quale ho partecipato per coordinare le operazioni di soccorso e che, in questo caso, il sistema normativo italiano ha funzionato perché le vie di esodo dell'edificio, create in conformità alle norme, hanno consentito alle persone di abbandonare l'edificio in sicurezza.

L'obiettivo principale dei Vigili del Fuoco non è quello di spegnere il fuoco ma quello di far evacuare le persone in modo rapido e sicuro.

La manutenzione delle vie di esodo, e non solo, ha quindi un ruolo determinante per mantenere efficienti i dispositivi di protezione, passivi e attivi.

Iracà: Assolutamente sì! L'aspetto gestionale è di fondamentale importanza non solo per la manutenzione periodica, ma anche per istruire gli occupanti dell'edificio su come comportarsi nei casi di emergenza.

Il Decreto 25/01/2019 detta i principi di base che gli amministratori di condominio devono trasferire ai condòmini e, più in generale agli occupanti, su come gestire l'emergenza in caso di incendio.

È importante stabilire una strategia per la gestione dell'emergenza soprattutto nei condomini dove non esiste un servizio di guardiania ma anche in quelli che ne sono provvisti in cui sono scoperti i giorni festivi e le ore

notturne.

Un altro argomento delicato riguarda gli impianti idrici antincendio dotati di idranti UNI 45, installati nei vani scala degli edifici costruiti prima dell'entrata in vigore del Decreto del 1987. Le norme transitorie del Decreto non sono di molto aiuto per cui il Ministero è dovuto ricorrere a circolari esplicative che hanno chiarito e definitivamente affermato la possibilità di collegare le colonne degli idranti UNI 45 all'impianto di sorpressione idrica (autoclave) delle utenze domestiche, con un'alimentazione elettrica di tipo preferenziale.

Altro argomento "spinoso" potrebbe essere rappresentato dalla "riserva idrica" che però a Milano non è solitamente un problema.

Iracà: Il concetto sostanziale della riserva idrica è legato al fatto che non sempre gli acquedotti garantiscono le prestazioni idrauliche nel tempo.

Le prestazioni idrauliche devono poter essere garantite per 365 giorni l'anno. Laddove gli acquedotti riescono ad ovviare a questi problemi le riserve idriche non

sono previste dalle norme. Sono invece necessarie se gli acquedotti non garantiscono, in determinati periodi dell'anno, le prestazioni idrauliche.

A noi è capitato di entrare in edifici alti e di non trovare acqua negli idranti per la totale negligenza di chi se ne sarebbe dovuto occupare.

In un caso mi è capitato di fare una verifica che non era finalizzata al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, ma per verifiche ai sensi del DM 81/2008.

Nel registro dei controlli era citata la ditta che tre mesi prima aveva eseguito dei controlli e c'era scritto che mancava acqua negli idranti. Ma i responsabili dell'attività hanno ignorato le indicazioni.

Questo deve far riflettere perché esistono le regole, si spendono soldi per realizzare gli impianti e poi, per negligenza, si vanifica il tutto, con seri rischi per la sicurezza.

La manutenzione è sicuramente un costo che però deve essere visto non come una spesa ma come un investimento.

Fino a quando si penserà che la cura degli impianti sia solo un costo e non un investimento, si rischierà di creare condizioni ad alto rischio, soprattutto negli edifici alti. In conclusione, la riserva idrica è importante quando l'acquedotto non garantisce che, non ci siano periodi di carenze di erogazione d'acqua, se non in occasioni eccezionali. In ogni caso evidenzio che il problema globale è sempre legato alla gestione.

Durante le operazioni di soccorso usate spesso gli idranti presenti nei condomini?

Iracà: Nell'ultimo anno e mezzo a Milano abbiamo accertato una media di 1 incendio per appartamento al giorno. Ovviamente alcuni sono anche, per fortuna, abbastanza circoscritti, però mediamente il numero è quello.

Il più delle volte in edifici bassi riusciamo a gestire l'emergenza con normali estintori, mentre su edifici alti, con altezza maggiore di 24 m, se l'incendio è significativo, utilizziamo ovviamente gli idranti.

Più è alto l'edificio più la norma prevede l'utilizzo degli idranti; in tali casi l'estintore è superfluo.

In caso di mancanza d'acqua negli idranti o di scarsa pressione negli idranti, dobbiamo usare i nostri mezzi con le nostre tubazioni e ciò significa perdere molto tempo, che è prezioso quando si interviene in emergenza.

Altro argomento delicato è rappresentato dalle dichiarazioni di conformità da allegare alla SCIA, in quanto il più delle volte queste sono di vecchia data. Ci sono



dei Funzionari che accettano anche le dichiarazioni più vecchie, mentre altri, se le dichiarazioni sono troppo datate, chiedono di produrre le Dichiarazioni di Rispondenza. Lei cosa ne pensa?

Iracà: È chiaro che non si possa pretendere di avere una dichiarazione di conformità dal manutentore attuale, sicuramente anche una dichiarazione di vecchia data è utile perché attesta che all'epoca l'impianto era efficiente. In tali casi occorre accertare che quella dichiarazione sia ancora valida e che nel frattempo non ci siano state delle modifiche.

Ovviamente ogni attestazione del professionista, come la Dichiarazione di Rispondenza, è risolutiva, perché fuga qualsiasi dubbio.

Ora un accenno ai rinnovi dei Codici di Prevenzione Incendi. Perché c'è stata questa volontà di dare una svolta alla normativa nella prevenzione incendi?

Iracà: La prevenzione incendi negli ultimi dieci anni ha subito una svolta dell'impostazione filosofica. Il codice è l'ultimo tassello di una piccola grande rivoluzione della prevenzione incendi che è iniziata nel 2011 con il DPR 151/2011, quando si è capito che i tempi stessero cambiando. Il DPR 151 ha introdotto semplificazioni (alcune attività sono state tolte) ha risposto a un'esigenza di modernizzazione che parte da istanze provenienti normalmente dal mondo produttivo, dalle associazioni di categoria.

Il codice persegue finalità di semplificazione, e fa anche dei passi in avanti. Concede la possibilità di avere un ventaglio di soluzioni progettuali che le regole tecniche verticali non danno. Va incontro alle esigenze del tessuto economico e delle attività produttive, consentendo di fare una progettazione un po' più snella e agevole.

Le regole tecniche verticali non mettono il professionista al centro della progettazione; mentre il codice di prevenzione incendi valorizza maggiormente il ruolo del professionista antincendio.

“ ANCHE UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DI VECCHIA DATA È UTILE PERCHÉ ATTESTA CHE ALL'EPOCA L'IMPIANTO ERA EFFICIENTE. OCCORRE ACCERTARE CHE SIA ANCORA VALIDA ”



Il codice risponde anche ad un'esigenza di flessibilità ed elasticità e il suo obiettivo è anche quello di far diminuire le deroghe.

Chiediamo il suo parere riguardo il nuovo mini-codice che entrerà in vigore per sostituire il vecchio decreto 10/03/98. Prima venivano classificate a basso rischio tutte quelle attività che non erano soggette al controllo dei VVF, mentre adesso la soglia varia anche in base alla grandezza dell'attività e al numero di persone.

Iracà: Anche questa novità è un'ulteriore evoluzione delle nostre normative. Il Mini-Codice ricalcherà l'impostazione e la filosofia del Codice. Il fatto di non fare più un discriminante legata all'assoggettabilità, va nella direzione di modernizzare i criteri di classificazione dei rischi. Credo molto nelle misure di prevenzione e protezione attiva e passiva.

Se devo scegliere su cosa investire tra misure preventive, di protezione o di gestione, scelgo di investire nelle misure di gestione, perché occorre lavorare molto sul capitale umano.

Il messaggio che voglio lasciare ai titolari delle attività e ai professionisti è che un atto autorizzativo non è una panacea, ma uno strumento da gestire con cura.